

Sull'Ordine Pubblico e il Buon costume

*Per una nuova certezza del diritto
e una nuova unitarietà del sistema
nell'era della visione e di internet*

Giovanni Luca Pastorelli

**SULL'ORDINE PUBBLICO
E IL BUON COSTUME**

*Per una nuova certezza del diritto
e una nuova unitarietà del sistema
nell'era della visione e di internet*

Saggio

BOOK
SPRINT
E D I Z I O N I

www.booksprintedizioni.it

Copyright © 2025
Giovanni Luca Pastorelli
Tutti i diritti riservati

Presentazione

Questo piccolo volume si propone di arricchire il lettore su grandi tematiche concernenti l'ordine pubblico e il buon costume proponendo un rilancio di una nuova certezza del diritto ed una nuova unitarietà del sistema; l'obbiettivo è instaurare un rapporto relazionale con il lettore che, come in una miniera, può mano a mano raccogliere le migliori gemme per farle sue, per profetizzare, a sua volta, un'adunanza magica nell'era della comunicazione di internet, della civiltà globalizzata, dell'Intelligenza Artificiale, dell'Identità Digitale e dei c.d. "Big Data".

È rivolto ad una vasta gamma di lettori, certamente lo consiglierai ad un diplomato o ad un diplomando in quanto la complessità e l'intreccio di nozioni necessitano di una cultura generale già sviluppata, ma lo proporrei anche ad un lavoratore che non ha il tempo per leggere il giornale per via dei suoi impegni lavorativi, così come ad un pensionato che non esercita più neanche il diritto di voto perché stanco dell'ipocrisia della politica moderna.

Come una "start-up", come un software in un computer, da utopia questa proposta può diventare la regola nella vita reale. La natura di convenzione: dalla convenzione nascono i dogmi e dai dogmi nasce il canone. Se tutti noi, che non siamo immortali, comprendiamo contemporaneamente il valore e l'importanza di questo messaggio, possiamo lasciare un mondo migliore alle prossime generazioni: Diventare la Generazione Z, come profetizzava Z. Baumann scomparso recentemente. Il Pater-Familias di un'umanità 2.0 che non vedrà mai più la storia scritta dai vincitori (assassini, traditori, guerrieri) ma da una Civiltà Umana del secondo

Millennio che, grazie a questa magica Adunanza, si converte proprio come una corrente alternata in un circuito. Ed ecco che viene “messo a terra” il c.d. “Principio speranza” di passare dall’incomunicabilità alla comunicazione urgente.

E chiudo con l’enunciato di Hobbes che è “Homo Homini Lupi” l’uomo è lupo tra gli uomini (in cui esisterà sempre la dicotomia Oppressi e Oppressori come sosteneva Gramsci) a cui aggiungo il brocardo “Memento mori” moriremo tutti... e che messaggio lasceremo? Un messaggio che è l’opposto di quello di Bismark (“la rivoluzione si fa solo col ferro e col sangue”) che ha il suo punto cardine nel Liberal-Utilitarismo il quale prevede un solo tipo di rivoluzione: quella PERSONALE. L’uomo combatte con le sue passioni come Ercole... con il Leone...

Introduzione

Apparentemente il concetto giuridico di ordine pubblico, a cui si è soliti collegare il concetto giuridico-sociologico di buon costume, sembrerebbe individuato esaustivamente dalla legge, ma a fronte dell'ultima rivoluzione industriale [...] tale concetto di ordine pubblico potrebbe essere oggetto di espansioni interpretative?

Soprattutto, nel momento in cui si viene a constatare che nel XXI secolo l'eguaglianza sostanziale non si è ancora realizzata, o meglio, dal momento in cui si realizza che i mezzi adeguati al raggiungimento della stessa non vengono utilizzati (l'art. 3 comma 2 della Costituzione Italiana prescrive che è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese) si potrebbe parlare di una turbativa dell'ordine pubblico?

Le leggi, comunque, stante il carattere cogente delle norme di ordine pubblico, si occupano di individuare le misure consistenti nel "mantenimento dell'ordine pubblico".

In quest'elaborato si cercherà di argomentare da un punto di vista giuridico e fattuale proprio un possibile ricorso a questo importante "fondamentale" dell'ordinamento giuridico italiano, perché solo attraverso la leva del mantenimento dell'ordine pubblico si può giungere alla realizzazione dell'eguaglianza sostanziale. Lo Stato, dunque, attraverso la coercizione, nascente dall'esigenza del mantenimento dell'ordine pubblico, potrebbe essere in grado, come

vedremo, di realizzare quanto prescritto dall'articolo 3 comma 2 della Costituzione Italiana e cioè, grazie alla somministrazione di uno smartphone pubblico a ciascun individuo persona fisica (unitamente ad un microchip sottocutaneo per la validazione dei pagamenti), potrebbe intervenire in materia di redistribuzione del reddito, in materia fiscale, in materia monetaria e in materia di welfare state in modo efficace ed efficiente.

Verranno quindi individuati alcuni elementi utili ad un ricorso urgente alle misure per il “mantenimento dell'ordine pubblico” in funzione del raggiungimento dell'eguaglianza sostanziale.

In primo luogo si sottolineeranno le possibili alternative offerte dalle nuove tecnologie per lo sviluppo dei rapporti etico-sociali, dei rapporti economici e dei rapporti politici, individuando peraltro quelle che sono le carenze del nostro ordinamento; in secondo luogo si osserverà il riferimento a fonti giuridiche del passato, provenienti anche dal diritto romano e medioevale in cui “l'effettività della norma” si plasmava su di un'altra realtà sociale, per comprendere quelle che possono essere le possibilità di un cambiamento attuale non solo per quanto riguarda l'ordine pubblico e il buon costume, ma altresì per ciò che riguarda il sistema normativo in generale; in terzo luogo si individueranno le fondamenta culturali e filosofiche del liberal-utilitarismo, e infine si giungerà a teorizzare una possibile edificazione di un buon costume moderno dell'era contemporanea della comunicazione valido ovunque, che aspirerà ad essere unico e omogeneo se contemporaneamente contemplato da una “auspicabile adunanza di tutti i cittadini e di tutti i popoli dell'era di internet”. Un sentimento, una comunione di intenti che dovrebbe essere conosciuta da tutti e che andrebbe a integrare una nuova volontà e una nuova rappresentazione del proprio sé coscienziioso. Dalla Convenzione nasce il Dogma, e dal Dogma si giunge Canone.

Definizione di ordine pubblico dall'enciclopedia Treccani

Secondo l'enciclopedia Treccani: *“S'intende per ordine pubblico quella parte d'un ordinamento giuridico, che ha per contenuto i principi etici e politici, la cui osservanza e attuazione sono ritenute indispensabili all'esistenza di tale ordinamento e al conseguimento dei suoi fini essenziali”*. Questa parte del diritto è costituita sia dai principi generali e fondamentali dell'ordinamento, sia da concrete norme giuridiche (leggi d'ordine pubblico): principi e norme che riguardano l'ordinamento costituzionale dello Stato, la posizione dei suoi organi supremi, la personalità e la libertà dei cittadini, l'ordinamento del matrimonio e della famiglia, la capacità delle persone fisiche e giuridiche, i rapporti fra le classi sociali, l'ordinamento delle associazioni economiche, nonché tutte le norme sanzionate penalmente e le leggi proibitive in generale. L'estensione di questa parte dell'ordinamento giuridico è naturalmente variabile secondo le direttive sostanziali del regime. Dal punto di vista formale, è necessario tenere distinta la nozione dell'ordine pubblico da quella del diritto pubblico: se tutto quanto il diritto pubblico ha la caratteristica di essere posto dallo Stato e dagli enti ausiliari di esso, con esclusione d'ogni autonomia dei privati, l'ordine pubblico deriva più precisamente dagli organi in cui si concretizza la sovranità unitaria dello Stato, cioè dal suo potere legislativo, ed esclude ogni manifestazione non solo dell'autonomia privata, ma anche di quella pubblica degli enti ausiliari dello Stato e degli stessi organi di esso diversi dal potere legislativo. Ciò si esprime comunemente dicendo che le

norme di ordine pubblico sono sempre cogenti, ossia inderogabili: laddove le norme che in esso non rientrano si dicano dispositive, in quanto possono esser sostituite da altri atti di volontà e di disciplina giuridica. Il principio dell'inderogabilità delle norme d'ordine pubblico risulta espresso in numerose disposizioni del diritto italiano. Fra queste, la più importante e la più nota è l'art. 12 delle disposizioni generali premesse al Codice Civile, il quale dispone: "In nessun caso, le leggi, gli atti e le sentenze di un paese straniero e le private disposizioni o convenzioni potranno derogare alle leggi proibitive del regno, che concernono le persone, i beni o gli atti, né alle leggi riguardanti in qualsiasi modo l'ordine pubblico e il buon costume". Essendo tale principio formulato con particolare riguardo ai rapporti fra le leggi italiane e le leggi straniere, esso è stato approfondito quasi esclusivamente nel campo del diritto internazionale privato, ma esso interessa i rapporti dell'ordinamento giuridico dello Stato con qualunque forma di autonomia pubblica e privata.

Il carattere cogente delle norme d'ordine pubblico non esclude che gli organi cui è affidata la loro attuazione siano, ove occorra, investiti d'un potere discrezionale più o meno ampio, ossia della facoltà di scelta fra i vari mezzi che, secondo le circostanze, meglio possono corrispondere al fine di tale attuazione. Ciò si può dire sia escluso soltanto per gli organi giurisdizionali, a causa del carattere prevalentemente formale della loro funzione: la giurisdizione, infatti, interviene nell'attuazione della norma quando, verificatasi una violazione, si tratta d'applicare la sanzione stabilita contro il violatore. Altrettanto non si può dire della funzione di governo e di quella amministrativa, dato il loro carattere di attività pratica e sostanziale nella realizzazione dei fini dello Stato. Questa avviene, infatti, o attraverso un'attività propria e diretta degli organi stessi, o attraverso una vigilanza e un controllo sull'attività dei singoli e delle associazioni. Anche con quest'ultimo mezzo gli organi amministrativi non provvedono ad applicare le sanzioni quando l'ordine pubblico venga violato, ma piuttosto a impedire che la violazione si verifichi; non è questa semplice conservazione

dell'ordine giuridico, ma conservazione dell'ordine pubblico, intesa come salvaguardia di quei principi sostanziali per la cui garanzia le relative leggi sono costituite. La prevalenza dell'elemento sostanziale nell'attività degli organi amministrativi importa che l'ordine pubblico, come fine di tale attività, venga inteso in senso alquanto più lato di quello generale indicato sopra, in modo da comprendere anche la conservazione della pace sociale e della sicurezza generale. Di tale funzione sostanziale si occupano parecchie disposizioni del diritto amministrativo italiano.

Sono fra le più importanti: l'art. 1, n. 1, del r. decr. 14 novembre 1901, n. 466, che dichiara sottoposte al Consiglio dei Ministri "le questioni d'ordine pubblico e di alta amministrazione"; l'art. 1 della legge 18 giugno 1931, n. 773, secondo il quale "l'autorità di pubblica sicurezza veglia al mantenimento dell'ordine pubblico" e, in particolare, "il prefetto, in caso d'urgenza e per grave necessità pubblica, ha facoltà di adottare i provvedimenti indispensabili per la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica". In senso analogo dispone, riguardo al prefetto, l'art. 19 del testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383. Una funzione di vigilanza nei riguardi dell'ordine pubblico è affidata anche ai podestà, nella loro veste di ufficiali del governo, dall'art. 54, n. 3, del testo unico ultimamente citato. Fra i provvedimenti specifici, determinati dalla necessità della tutela dell'ordine pubblico, ricordiamo il decreto, di competenza del Ministro dell'Interno con l'assenso del capo del Governo, che dichiara lo stato di pericolo pubblico, e nei casi più gravi, lo stato di guerra (art. 214, 217 della cit. legge 18 giugno 1931); il decreto, di competenza dello stesso Ministro dell'Interno, che ordina l'espulsione di stranieri dal regno (legge cit., art. 150); il decreto, di competenza del prefetto, che provvede al diffidamento ed eventualmente alla soppressione di giornali e pubblicazioni periodiche (r. decr.-legge 15 luglio 1923, n. 3282, art. 2).

Bibl.: F. Kahn, *Die Lehre vom ordre public*, in *Jherings Jahrbücker*, XXXIX (1894); Vareilles-Sommières, *Des lois d'ordre public et de la dérogation aux lois*, in *Revue de Lille*, I

(1899); O. Ranelletti, *La polizia di sicurezza*, in *Trattato di dir. amm.* di V. E. Orlando, IV, Milano, pagg. 420-436; A. Rapisardi-Mirabelli, *L'ord. pubbl. nel dir. internaz.*, Catania 1908; G. Fragola, *Le norme di ord. pubbl. nel dir. pubbl.*, in *Riv. di dir. pubbl.*, IV (1912), parte 2^a, pagg. 321-332.